



Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro



Disposizioni per l'attuazione nell'anno 2013 della misura di agevolazione finanziaria alle imprese e altri soggetti dei comuni colpiti dal sisma del 2012 per l'assunzione di disoccupati/inoccupati.

Premessa

Nel 2012 la Regione Emilia-Romagna ha messo in atto una misura di agevolazione finanziaria indirizzata alle imprese che assumevano o stabilizzavano giovani dai 18 ai 34 anni nell'ambito del "Piano per l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa".

Il perdurare della crisi economica anche nel 2013 determina la necessità di attuare, in coerenza e integrazione con la misura attuata nel 2012, un ulteriore intervento di incentivazione, circoscritto però alle imprese e altri soggetti ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, e che riguarda l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati/inoccupati.

Le Disposizioni per l'attuazione di tale misura di incentivazione si dividono in cinque parti e precisamente:

- Parte I: i requisiti che devono possedere i disoccupati/inoccupati da assumere, i criteri di accesso agli incentivi, l'entità degli incentivi, le risorse disponibili;
- Parte II: i requisiti dei soggetti per beneficiare degli incentivi e i criteri per l'accesso;
- Parte III: le modalità di presentazione delle domande di incentivo e le relative procedure amministrative. Monitoraggio e controllo;
- Parte IV: la disciplina comunitaria di riferimento;
- Parte V: tutela privacy;

Parte I

Requisiti dei disoccupati/inoccupati da assumere. Criteri di accesso agli incentivi. Entità degli incentivi. Condizioni per l'erogazione dell'intero ammontare degli incentivi. Risorse disponibili.

Requisiti che devono possedere i disoccupati/inoccupati da assumere.

Le azioni per l'assunzione si rivolgono alla tipologia dei disoccupati/e e inoccupati/e.

Per disoccupati/inoccupati si intendono coloro che ai sensi del D.lgs n.297/2002 hanno rilasciato ai Centri per l'Impiego la "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro" (DID) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 810/2003 e s.m.

I/le disoccupati/e gli/le inoccupati/e devono essere cittadini/e italiani/e o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli/le stessi/e risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

I requisiti di cui ai capoversi precedenti devono essere posseduti alla data dell'assunzione a tempo indeterminato.

Criteri di accesso agli incentivi

Le assunzioni a tempo indeterminato che possono essere incentivate sono quelle realizzate nel periodo compreso fra l'1/1/2013 e il 31/12/2013, a condizione che la retribuzione assicurata al/alla lavoratore/lavoratrice sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato deve essere instaurato in Emilia-Romagna precedentemente alla presentazione della domanda di incentivo e svolto nel territorio regionale per il previsto periodo di durata minima di 2 anni indicato nella successiva Parte II.

Gli incentivi non possono riguardare l'assunzione di disoccupati/inoccupati che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si sia verificata nei dodici mesi precedenti all'assunzione con lo stesso datore di lavoro che richiede l'incentivo.

Sono comunque escluse dagli incentivi le assunzioni che hanno già beneficiato per lo/la stesso/a lavoratore/lavoratrice di altri finanziamenti o contributi pubblici.

Entità degli incentivi.

L'entità dell'incentivo per l'assunzione è pari a:

- € 7.000,00 se riferita a uomini
- € 8.000,00 se riferita a donne

L'importo dell'incentivo che sarà effettivamente assegnato al soggetto richiedente per ciascuna assunzione effettuata nel 2013 sarà calcolato in base alle percentuali indicate al punto 4) della successiva Parte II delle presenti Disposizioni.

Condizioni per il mantenimento del diritto agli incentivi ai soggetti beneficiari.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro incentivato prima dello scadere dei 2 anni di durata minima, così come indicato nella successiva Parte II delle presenti Disposizioni, a seguito di:

- Licenziamento per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Dimissioni volontarie (non per giusta causa)

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'incentivo nelle seguenti misure:

Durata del rapporto di lavoro	Entità dell'incentivo
fino a 12 mesi	nessun incentivo
da 12 mesi e un giorno a 18 mesi	50%
da 18 mesi e un giorno a 24 mesi	100%

Se il rapporto di lavoro incentivato si risolve prima dello scadere dei previsti 2 anni di durata minima a seguito di ipotesi di licenziamenti o dimissioni diverse dalle fattispecie più sopra indicate, il soggetto beneficiario perde il diritto all'incentivo.

Le revoche e le rideterminazioni degli incentivi ai soggetti beneficiari saranno adottate con appositi provvedimenti.

Risorse disponibili

Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione degli incentivi rientrano nell'ambito della disponibilità complessiva del Programma operativo regionale Fondo sociale europeo (POR FSE) 2007/2013 Asse 2 Occupabilità riprogrammato.

Parte II

Requisiti dei soggetti per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione i seguenti soggetti:

- Le imprese e i loro consorzi
- Le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi
- Le cooperative e i loro consorzi
- I soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria

le cui unità produttive siano ubicate:

1. nei comuni colpiti dal sisma indicati nell'elenco ai sensi del "Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012", dell'"Ordinanza Protezione civile 2-06-2012" e del "Decreto-legge del 6 giugno 2012 convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, riportato in Appendice alle presenti Disposizioni, situati nel territorio delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara;
2. in comuni non compresi nel suddetto elenco, ma situati comunque nel territorio delle suddette quattro Province, in cui tali unità sono state spostate provvisoriamente a seguito del sisma

per l'assunzione/le assunzioni che hanno effettuato nel 2013.

I soggetti con più unità produttive ubicate anche in province diverse dalle quattro sopra indicate, possono presentare domanda di incentivo solamente per le assunzioni effettuate dalle unità produttive la cui ubicazione sia quella indicata ai precedenti punti 1. e 2.

Si precisa inoltre che sono esclusi dall'applicazione delle presenti Disposizioni gli enti di diritto pubblico che effettuano le assunzioni di personale ai sensi del Dlgs. 165/2001.

Per avere diritto agli incentivi per l'assunzione i soggetti richiedenti devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, in regola con i versamenti contributivi;
2. Essere in regola con le normative di cui alla legge 68/1999, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNNLL;
3. Non aver fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), compresa la deroga, per cessazione di attività e alla CIGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo ad esuberi di organico attraverso le procedure di mobilità;
4. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo alla data del 31/12/2012 con riferimento agli intervalli temporali di sotto indicati che determinano l'importo dell'incentivo:
 - fino a 12 mesi: nessun incentivo
 - dai 12 ai 24 mesi: 50%
 - oltre 24 e fino a 36 mesi: 100%
 - oltre i 36 mesi: 150%
5. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo nell'intervallo temporale compreso fra l'1/1/2013 e la data di presentazione della domanda di incentivo;
6. Non aver attuato, nell'intervallo temporale compreso fra l'1/1/2013 e la data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e alla Cassa integrazione guadagni in deroga), ad eccezione dei seguenti casi:
 - Richieste di CIGO ex L.164/1975 con causale unica "evento transitorio non imputabile all'imprenditore, riconducibile all'evento sismico";
 - Richieste di CIGS ex L. 223/1991 con causale unica per "crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, riconducibile all'evento sismico";
 - Richieste di Cassa integrazione guadagni in deroga con causale unica "evento sismico".

La mancanza anche di uno solo dei requisiti elencati dal punto 1. al punto 6. determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.

I requisiti dei soggetti richiedenti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo, che in ragione

della modalità di presentazione prescelta fra le due indicate nella successiva Parte III si intende:

- Data dell'invio con Posta elettronica certificata;
- Data del timbro postale dell'ufficio da cui è stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre i requisiti devono essere riferiti alla sola unità produttiva che presenta la domanda di incentivo per la/le assunzione/i che ha effettuato.

I soggetti ammessi ad incentivo:

- devono mantenere il contratto di lavoro incentivato per almeno 2 anni e non ricorrere, per lo stesso periodo, a ammortizzatori sociali per il/i lavoratore/lavoratori assunto/assunti, pena la revoca dell'incentivo concesso;
- se titolari di imprese individuali o se esercenti libere professioni in forma individuale, non devono avere rapporti di parentela o di affinità fino al 2° grado con i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e;
- devono presentare apposita garanzia fideiussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 - relativamente al periodo di riferimento, a garanzia per l'Amministrazione regionale nel caso di revoca degli stessi e del conseguente obbligo di restituzione degli importi incassati. Le richieste di pagamento corredate dalla garanzia fideiussoria devono pervenire tassativamente entro il 30/6/2015 per consentire il pagamento entro la chiusura del POR - FSE 2007/2013.

Parte III

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative. Monitoraggio e controllo.

Le domande di incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate nel periodo compreso fra l'1/1/2013 e il 31/12/2013 devono essere presentate, in regola con le vigenti normative sul bollo, alla Provincia di riferimento dai soggetti individuati nella precedente Parte II delle presenti Disposizioni che hanno effettuato la/le assunzione/i.

Le domande potranno essere presentate alla Provincia di riferimento a partire dalla data di pubblicazione delle presenti Disposizioni sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico BURERT. Il termine ultimo di presentazione è fissato al giorno 3/2/2014.

Le domande dovranno pervenire alla Provincia di riferimento compilate sulla modulistica predisposta dalla Regione Emilia-Romagna al fine di assicurare omogeneità di attuazione della misura di incentivazione, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- A mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi che saranno pubblicizzati dalle Province, indicando nell'oggetto "Domanda di incentivo per assunzione di disoccupati" e allegando la documentazione richiesta in formato PDF.

Si precisa che l'invio tramite PEC comporta che la domanda sia firmata digitalmente e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del bollo, dovrà riportare la dicitura "Bollo assolto virtualmente ai sensi del DM 23/01/2004 e Circolare 36/E del 6/12/2006 Agenzia delle Entrate".

- A mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento, purché spedita entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Contiene domanda di incentivo per assunzione di disoccupati".

Le Province provvederanno a pubblicare gli indirizzi di posta elettronica certificata e la modulistica per la presentazione delle domande di incentivo nei propri siti internet, siti a cui si potrà accedere anche dal sito regionale <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>

Le domande di incentivo devono contenere:

1. Dati identificativi del richiedente con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti per beneficiare dell'incentivo;
2. Dati anagrafici del/della lavoratore/lavoratrice con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti;
3. Data dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato.

Le Province effettueranno l'istruttoria di ammissibilità e formeranno gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili in base alla data di arrivo attestata dal protocollo in entrata. Ai fini dell'effettuazione dell'istruttoria le Province potranno richiedere ulteriori elementi e specificazioni.

Le Province invieranno alla Regione Emilia-Romagna un primo elenco di domande ammissibili e non ammissibili che riguarderà le domande pervenute entro il 30/9/2013. Il secondo e ultimo elenco riguarderà le domande pervenute entro il 3/2/2014.

Le Province invieranno tali elenchi di norma entro 40 giorni dalle scadenze di cui sopra.

Al ricevimento da parte delle Province degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili, la Regione Emilia-Romagna le approverà e ammetterà a finanziamento con determinazione del dirigente competente.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili per l'ammissione a finanziamento di tutte le domande di incentivo pervenute, la Regione Emilia-Romagna le ammetterà a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili, applicando i seguenti criteri di priorità nell'ordine sotto indicato:

1. Disoccupati/e e inoccupati/e da oltre 12 mesi;
2. Disoccupati/e e inoccupati/e con meno di 12 mesi di disoccupazione.

A parità di condizioni delle priorità precedenti sarà data priorità all'assunzione di lavoratrici e a parità di genere sarà data priorità alla maggiore età anagrafica dei/delle lavoratori/lavoratrici assunti/e.

Monitoraggio e controllo.

Con cadenza semestrale la Regione Emilia-Romagna - Servizio Lavoro elaborerà e diffonderà un report di monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e del mantenimento in organico dei/delle lavoratori/lavoratrici assunti, nonché delle eventuali revoche e rideterminazioni degli incentivi che siano state adottate a seguito sia del venir meno del requisito del mantenimento in organico e del non aver richiesto ammortizzatori, sia in presenza di dati e elementi contenuti nelle autodichiarazioni che in sede di controllo risultino falsi o mendaci.

Gli esiti dei report di monitoraggio saranno resi noti e condivisi con le parti sociali.

Le Province, anche ai fini dell'elaborazione di tali report, sono tenute a verificare mediante il Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e altre banche dati il permanere del possesso del requisito del mantenimento in organico e del non aver chiesto ammortizzatori, nonché la veridicità delle dichiarazioni presentate dalle imprese per l'accesso agli incentivi, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione, e sono altresì tenute a fornire alla Regione le risultanze di tali verifiche.

Le somme oggetto dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione degli incentivi dovranno essere restituite alla Regione e garantite da apposita garanzia fideiussoria, così come specificato nella precedente Parte II "Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso".

Parte IV

Disciplina comunitaria di riferimento

Premessa

Le specificazioni di seguito riportate rappresentano la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile agli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni.

Applicazione della disciplina comunitaria.

La disciplina sull'erogazione degli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ('Regolamento generale di esenzione per categoria') pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 serie L n. 214, recepito in Emilia-Romagna con DGR n. 1916/09 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"), recepito in Emilia-Romagna con DGR n. 332/07.

Titolo 1: Esclusioni e limitazioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 c.d. "de minimis".

Articolo 1: Esclusioni dai benefici.

Nessun tipo di contributo a valere sulle presenti Disposizioni potrà essere erogato a:

- Imprese in crisi ai sensi degli Orientamenti comunitari applicabili (GU serie C 244 del 1.10.2004);
- Imprese operanti nel settore carboniero.¹

Articolo 2: Esclusioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008.

Sono escluse dagli aiuti disciplinati dal Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 le imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla

¹ Facendo riferimento alla classificazione ATECO 2007, si tratta delle imprese registrate con uno dei seguenti settori di attività :

- B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
- 05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
- 09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
- 09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
- 09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

A tal fine all'atto della richiesta dell'aiuto le imprese dovranno dichiarare la loro posizione rispetto agli aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali e incompatibili, contestualmente all'autocertificazione del regime di aiuti prescelto. I facsimile di tale dichiarazione da utilizzare in sede di predisposizione della domanda di incentivo saranno scaricabili dal sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>, dai siti della Provincia di riferimento o potranno essere richiesti alla Provincia medesima.

Articolo 3: Applicazione necessaria del regime conforme al Regolamento (CE) n. 1998/06c.d. "de minimis"

Si applica esclusivamente il regime c.d. "de minimis" nei seguenti casi:

- Aiuti per l'assunzione di persone non appartenenti a categorie svantaggiate²;
- Aiuti a favore di imprese che hanno ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

Articolo 4: Esclusioni dal beneficio conforme al Regolamento (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

Sono escluse dal beneficio del Regolamento 1998/2006 le imprese:

- Attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- Registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007) rimanendo ammesse al "de minimis" e agli aiuti di importo limitato le assunzioni per vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita

² Sono da intendersi quali lavoratori svantaggiati:

1. disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da almeno 6 mesi, sospesi dall'occupazione da almeno 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai centri per l'impiego. Il periodo minimo di 6 mesi può derivare anche da un combinazione dei tre casi precedenti;
2. disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
3. disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
4. adulti disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
5. disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
6. disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (esclusione solo dal "de minimis")
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

TITOLO 2: Regole per l'applicazione del regime conforme al Regolamento di esenzione (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di € 200.000,00, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Ugualmente non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di € 100.000,00.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

TITOLO 3: Regole per l'applicazione del regime conforme al Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008.

1. Poiché l'impresa beneficiaria deve presentare la domanda per ottenere il contributo a valere sulle presenti Disposizioni successivamente all'assunzione, detta assunzione deve determinare un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti presso l'impresa beneficiaria.

2. L'intensità dell'aiuto erogato a valere sulle presenti Disposizioni rispetta in ogni caso quella stabilita dall'articolo 40 del Regolamento generale di esenzione CE) n. 800/2008.

3. Nel caso in cui la somma degli aiuti previsti superi tale intensità, il regime di riferimento non potrà essere il Regolamento (CE) n. 800/2008 ma il Regolamento (CE) n. 1998/2006 c.d. "de minimis".

4. Nessuna impresa potrà beneficiare di aiuti di un'entità superiore ai 5 milioni di euro per anno.

5. In conformità agli obblighi procedurali di cui al Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008, la Regione si impegna a:

- Conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione delle presenti Disposizioni, il quale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal Regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime;
- Segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme all'art.40 del Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008.

Parte V

Tutela Privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

APPENDICE

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma ai sensi del "Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012", dell'"Ordinanza Protezione Civile 2-06-2012" e del "Decreto-Legge del 6 giugno 2012, n. 74"

Provincia	Comune
BO	Argelato
BO	Baricella
BO	Bentivoglio
BO	Castel Maggiore
BO	Castello d'Argile
BO	Crevalcore
BO	Galliera
BO	Malalbergo
BO	Minerbio
BO	Molinella
BO	Pieve di Cento
BO	Sala Bolognese
BO	San Giorgio di Piano
BO	San Giovanni in Persiceto
BO	San Pietro in Casale
BO	Sant'Agata Bolognese
FE	Bondeno
FE	Cento
FE	Ferrara
FE	Mirabello
FE	Poggio Renatico
FE	Sant'Agostino
FE	Vigarano Mainarda
MO	Bastiglia
MO	Bomporto
MO	Campogalliano
MO	Camposanto
MO	Carpi
MO	Castelfranco Emilia
MO	Cavezzo
MO	Concordia sulla Secchia
MO	Finale Emilia
MO	Medolla
MO	Mirandola
MO	Nonantola
MO	Novi di Modena
MO	Ravarino
MO	San Felice sul Panaro
MO	San Possidonio
MO	San Prospero
MO	Soliera
RE	Boretto
RE	Brescello
RE	Campagnola Emilia
RE	Correggio
RE	Fabbrico
RE	Gualtieri
RE	Guastalla
RE	Luzzara
RE	Novellara
RE	Reggiolo
RE	Rio Saliceto
RE	Rolo
RE	San Martino in Rio